



COMUNE DI BOLGARE
Assessorato all'Ambiente

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI NETTEZZA URBANA**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 27/03/2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 (Ronchi), dal D.P.R. 27/02/99 n° 158 e la circolare 17/02/2000;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.L.gs n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e DPR. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
 - f) ai materiali esplosivi.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Ronchi), ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- A) Urbani
- B) Speciali
- C) Pericolosi

A) RIFIUTI URBANI

- A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.
- A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio pubblico o raccolto porta a porta nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo " T " e/o " F "; prodotti farmaceutici. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

- A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree di cortili degli insediamenti abitativi e analoghi.
- A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B) RIFIUTI SPECIALI

- B.1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:
 - B.1.1* - Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.
 - B.1.2* - Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.
 - B.1.3* - Ai sensi dell'art. 39 della legge 22/02/1994, n. 146 sono considerati speciali assimilati agli urbani, e come tali conferibili agli stessi impianti di trattamento finale, i rifiuti speciali a condizione che:
 - abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 della citata circolare del Comitato Interministeriale.
 - il loro smaltimento non dia luogo a emissioni od effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute pubblica e /o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - Non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi dalla vigente normativa in materia di etichettatura (256/1974 e DPR. 927/1981) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.
 - Non superino la quantità annua di Kg. 5 al mq., ovvero, non venga superato il rapporto pari a 0,5 mc/mq riferito alla superficie specificatamente destinata alla produzione di detti rifiuti, oppure, non venga superata la quantità massima di Kg. 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzione dei predetti rifiuti.
In detti casi devono essere considerati rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali deve provvedere direttamente il produttore.

- B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio. Tali rifiuti si suddividono in:
 - B.2.1* - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 3 del presente regolamento. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati all'art. 7, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e riportati nell'allegato A) del presente Regolamento, nonché gli accessori per l'informatica.
 - B.2.2* - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente perché dichiarati tali per la quantità superiore a 5 kg. al mq.
 - B.2.3* – Rifiuti speciali assimilati agli urbani che ricadono nelle condizioni di cui al precedente punto B.1.3.
 - B.2.4* - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini:

Tali rifiuti si dividono in:

B.3.1 - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati:

Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1 lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani:

Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.4 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (in particolare, oli combustibili, accumulatori, pneumatici, ecc...).

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C) RIFIUTI PERICOLOSI

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 – e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 – della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sotto elencate:

Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.1) Raccolta differenziata

Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;

al trattamento separato e/o smaltimento.

Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4

Principi generali

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte

differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5

Gestione dei servizi – Competenze

I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 22/1997.

Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 17 comma 3, L. 24/04/1998 n° 128

Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante concessionario.

Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento dei rifiuti ed alla gestione del **Centro di Raccolta**, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 32 e 33 del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475;
- nel Decreto Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
- le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
- il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
- è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8

Divieti e criteri di comportamento

È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali – con propria ordinanza – previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati – dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. *In capo al Sindaco rimane l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, sempre di carattere igienico sanitario e di pubblica sicurezza.*

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del successivo Titolo IV.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, (sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente) nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10

Forme di gestione

Le attività di raccolta e di smaltimento, di cui ai titoli II e III del presente regolamento, vengono esplicate dal Comune mediante concessionario.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 11

Definizione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati:

1. rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
3. residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B.2.1 art. 2;
4. rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento.

Art. 12

Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
 2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc..., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
- A) Rifiuti urbani non ingombranti e Rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento
- Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante l'uso di contenitori indicati dal **Comune** (uno per nucleo familiare e per tipologia. Per edifici con capacità oltre le dieci unità, dovrà essere utilizzato necessariamente contenitore unico, per tipologia, di tipo "condominiale", mentre per gli edifici con capacità inferiori o pari alle dieci unità, e per quelle superiori ma ognuna delle stesse unità è provvista di accesso pedonale indipendente, potrà essere utilizzato un contenitore tipo famiglia per unità) posizionati sul ciglio stradale (o negli appositi locali condominiali, se concordato) entro le ore 6.00 del mattino del giorno della raccolta.
 - Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.
 - Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti urbani pericolosi;
 - i rifiuti tossici e nocivi;

- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.
 - Nel conferimento, effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
 - La ditta concessionaria è autorizzata a non raccogliere i rifiuti non compresi nel suddetto elenco, oppure non conferiti nei modi previsti dal regolamento (es.: organico, carta o vetro e lattine conferiti in borsette di plastica, ecc...)

B) Rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento ha luogo presso il Centro di Raccolta comunale, appositamente attrezzata, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a cura del produttore;

C) Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

C.1. - Pile esauste

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta.

Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.

C.2. - Farmaci scaduti

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale. Il gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

C.3 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"

devono essere conferiti presso l'apposita area comunale attrezzata.

D) Conferimento, ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero.

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite come di seguito specificato.

D.1 – Vetro, lattine e contenitori metallici a banda stagnata

I contenitori di vetro, le lattine e scatolette metalliche a banda stagnata, debitamente svuotati e sciacquati, prevalentemente e possibilmente devono essere conferiti in contenitori rigidi posizionati sul ciglio stradale (o nei locali condominiali se concordati), evitando di fatto il conferimento presso il Centro di Raccolta.

Tali contenitori sono di proprietà del Comune e sono concessi in uso gratuito agli utenti del servizio, che sono responsabili della buona conservazione e lo devono riconsegnare nel caso dovessero emigrare.

D.2 - Carta

I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali, privi di corpi estranei, prevalentemente devono essere conferiti mediante sacchi gialli, o in scatole di cartone, posizionati sul ciglio stradale (o nei locali condominiali se concordati), evitando di fatto il conferimento presso il Centro di Raccolta.

D.3 - Contenitori per liquidi in plastica

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti mediante sacchi gialli posizionati sul ciglio stradale (o negli appositi locali condominiali, se concordati).

D.4 - Rifiuti organici

I rifiuti organici devono essere chiusi negli appositi sacchetti di mater-b (biodegradabili) e conferiti nei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale posizionati sul ciglio stradale (o negli appositi locali condominiali, se concordati).

I contenitori per la raccolta differenziata del materiale organico, del materiale plastico/ferroso, (uno per nucleo familiare e per tipologia. Per edifici con capacità oltre le dieci unità, dovrà essere utilizzato necessariamente contenitore unico, per tipologia, di tipo "condominiale", mentre per gli edifici con capacità inferiori o pari alle dieci unità, per quelle superiori ma ognuna delle stesse unità provvista di accesso pedonale indipendente, potrà essere utilizzato un contenitore tipo famiglia per unità) sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e sono concessi in uso gratuito agli utenti del servizio.

L'utente che emigra è obbligato a restituire al Comune i contenitori ricevuti in comodato.

Il Comune provvederà a fornire ad ogni nuovo utente del servizio i contenitori in comodato.

L'utente è responsabile di eventuali danneggiamenti o della distruzione dei contenitori dati in concessione gratuita dal Comune.

D.5 - Rifiuti urbani di giardini privati

I rifiuti di sfalci, fogliame, potature, ecc... delle utenze domestiche devono essere conferiti presso il **Centro di Raccolta**. E' fatto divieto alle imprese di giardinaggio di conferire gli sfalci e le potature al **Centro di Raccolta**.

E) Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

Possono essere attuate in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali ad esempio:

- frigoriferi o frigocongelatori e simili, nella misura di n. 1 all'anno per ogni famiglia, previa compilazione di apposito modulo di consegna, da parte dell'utente;
- lampade a scarica e tubi catodici, nella misura di kg. 20 all'anno;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avviamento per autoveicoli, nella misura di 1 all'anno, previa compilazione di apposito modulo di consegna da parte dell'utente;
- oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi.

Laddove questi servizi verranno istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

F) Variazioni

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio dovesse apportare, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 13 **Raccolta**

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con l'intero territorio comunale.
3. Le frequenze di servizio minime garantite, comunicate con calendario annuale a tutte le famiglie, sono le seguenti:
 - *1 volta a settimana per la frazione secca – Venerdì*
 - *1 volta a settimana per la frazione organica – Martedì. Nel periodo estivo (dal 01/06 al 30/09 viene effettuata anche il Venerdì).*
 - *La carta e la plastica vengono raccolte a settimane alterne nel giorno di martedì.*
 - *Il vetro, le lattine e i contenitori a banda stagnata –a settimane alterne nel giorno di martedì;*
 - *Tutti gli altri rifiuti urbani, ingombranti e assimilati, sfalci ecc.... devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale a cura del produttore*
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione comunale, o con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento agli impianti finali di smaltimento, autorizzati;
5. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.
7. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 (Ronchi) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tariffa annuale, determinata con i criteri indicati dal DPR. n. 158 27 aprile 1999 e s.m.i. (circ 17/02/2000);

Art. 14 **Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono

essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Art. 15
Trattamento

L'eventuale trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 22/1997.

TITOLO III°
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16
Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 17
Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato da concessionario entro il perimetro delineato dalla Giunta comunale. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 18
**Criteri per la definizione delle aree di espletamento
dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni**

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono così definiti da comprendere:

- le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali, ma già trasferite al patrimonio comunale;
- le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, aperte all'uso pubblico;
- aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, etc.

Art. 19
Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del gestore del servizio appositi contenitori.

Art. 20
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 21
Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

A fronte di continui abbandoni di rifiuti di qualsiasi tipo, previa segnalazione da parte del proprietario, il Comune si riserva di provvedere direttamente con i propri mezzi allo smaltimento degli stessi.

Art. 22
Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, accogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta. Tali aree in concessione sono soggette alla tariffa giornaliera, prevista con proprio regolamento, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 23
Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

Tali aree in concessione sono soggette alla tariffa prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 24

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa e dal Regolamento comunale vigente.

Art. 25

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 22/97 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tariffa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Gli utenti sopra menzionati hanno l'obbligo di avvisare il Comune per predisporre il ritiro dei rifiuti debitamente raccolti nei relativi sacchi.

Art. 26

Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana cestini getta-carta, è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 27

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste

dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 28

Sgombero neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose l'aggiudicatario del servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si renda sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 29

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto, altresì, obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 30

Asporto di scarichi abusivi

Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

In caso di inadempienza il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza a carico dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

TITOLO IV°

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 31

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.L.gs n° 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali di igiene e polizia locale.

Art. 32
Controlli

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del DLgs 267/2000 e del D.L.gs n° 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi dell' A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 33
Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che, comunque, costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Locale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. competente. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 34
Sanzioni

Tutte le contravvenzioni al presente regolamento sono sanzionate a norma del Capo I del Titolo V del Decreto Legislativo n. 22/1997.

Art. 35
Abrogazione

E' abrogata ogni disposizione in contrasto o incompatibile col presente regolamento, nonché il precedente regolamento.